

COMUNE DI TERRALBA

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 54 del 7.9.2007

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

CAPO I

AUTONOMIA E FINALITA'

Preambolo

1. Il presente Statuto contiene le norme organizzative fondamentali del Comune di Terralba. In particolare lo Statuto regola:
 - Le attribuzioni degli organi;
 - L'ordinamento dei servizi pubblici;
 - Le forme di collaborazione fra comuni, provincia e regione;
 - Le forme di partecipazione popolare, di decentramento e di accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;
 - Allo Statuto devono conformarsi tutti gli atti del Comune.
2. E' ammessa iniziativa da parte di almeno 1.000 elettori per proporre modifiche allo Statuto anche mediante un progetto redatto per articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare;
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 gg dall'esecutività, sono sottoposte alle forme di pubblicità stabilite dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 1
Principi generali

1. Il Comune di Terralba, classificato di classe 2^a con Decreto Ministero Interno del 16.03.1989 (G.U. Supplemento ordinario n. 203 del 31.08.1989), nell'ambito dei principi e dei limiti fissati dalla Costituzione, dallo Statuto della regione Sardegna e dalla Legge della Repubblica, è Ente Autonomo Territoriale, rappresentativo di tutti gli interessi della Comunità insediata nel suo territorio e di quelli generali del Popolo Sardo, inteso come portatore di valori autonomi ed originali, in seno alla Nazione Italiana.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Articolo 2
Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Terralba:
 - a) è ente democratico che crede **e promuove** i principi europeistici della solidarietà e della pace;
 - b) si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato su principi di autonomia dell'Ente locale;
 - c) nell'ambito della propria realtà territoriale e sociale rivendica per sé e per gli altri Comuni un ruolo specifico nella gestione delle risorse economiche locali compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse. Tutto questo in assoluto rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
 - d) valorizza e stipula ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali e con i privati;

Articolo 3

Finalità

1. Il Comune promuove il progresso civile, sociale, economico e culturale della comunità, il pieno sviluppo della persona umana ed il soddisfacimento dei bisogni collettivi, ispirandosi a principi di libertà, giustizia, democrazia, solidarietà, sussidiarietà e di rispetto **dei diritti umani , senza distinzione di cultura, razza, ideologia, religione, genere e condizioni socio economiche.**
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, culturali economiche e sindacali all'amministrazione. Concorre, nei limiti delle leggi dello stato e della regione, alla disciplina dell'attività economica, pubblica e privata ai fini del superamento degli squilibri socio-economici della comunità.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune persegue le finalità descritte nei successivi articoli.

Articolo 4

Gestione del territorio

Il Comune di Terralba riconosce la tutela dell'ambiente come valore fondamentale della comunità. Coerentemente, condiziona i più rilevanti interventi sul territorio; adotta tutte le misure preventive per contrastare ed eliminare le fonti di inquinamento delle risorse idriche; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune promuove ed attua un organico assetto del proprio territorio nel quadro di una pianificazione equilibrata degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private.

Il Comune, impegnato nella salvaguardia e nella qualificazione del centro urbano e delle zone di significato storico - artistico, con attenzione al possibile degrado socio economico, assicura, su collaborazione con gli enti statali e regionali, interventi per conseguire un più alto livello di qualità della vita nelle periferie, rispettandone o migliorandone le caratteristiche, decentrando iniziative e risorse, promuovendo nuovi

servizi, strutture sociali, aggregazione ed animazione culturale.

In particolare, il Comune si impegna a favorire un graduale e duraturo recupero del centro storico alla residenza abitativa.

Articolo 5

Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della cittadina in tutte le sue forme ed espressioni e favorisce il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione. A tal fine sviluppa forme di collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni; promuove iniziative di incontro e scambio, attua ed agevola iniziative tese a valorizzare le specificità storiche - culturali e le tradizioni popolari della cittadina; sostiene la produzione di nuove espressioni culturali; **ne** assicura risorse, **spazi, attrezzature e servizi necessari** e predispone interventi per la qualificazione del profilo urbano della città con particolare riguardo alle tradizioni artistiche, storiche, artigianali che ne caratterizzano l'aspetto.

Articolo 6

Servizi alla popolazione

1. Il Comune è al servizio della persona e della famiglia, a partire da coloro che si trovano in difficoltà. A tal fine:
 - a) concorre a garantire il diritto alla salute e alla sicurezza sociale, predisponendo interventi e misure idonee alla prevenzione, alla riabilitazione e alla cura, nonché alla salubrità dell'ambiente urbano e dei luoghi di lavoro.
 - b) Promuove per tutti i cittadini il godimento dei servizi sociali, con particolare riguardo alla casa, all'istruzione, alle attività sportive e ricreative.
 - c) Opera per il completo abbattimento delle barriere culturali, architettoniche e di comunicazione che impediscono l'integrazione, la promozione lavorativa e sociale e la fruibilità della cittadina agli inabili ed ai **soggetti diversamente abili**.
 - d) Sviluppa efficienti servizi ed attività di promozione ed assistenza sociale agli anziani attraverso l'adozione di opportuni provvedimenti che agevolino

l'aggregazione e valorizzino l'utilità **sociale** degli anziani.

- e) Riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, spirituali, essenziali per la crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni persona. Pertanto, indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni.
- f) Tutela l'infanzia ed i minori, assicura l'erogazione di servizi che ne consentano la crescita lo sviluppo e il benessere.
- g) Riconosce nelle nuove generazioni la forza viva della sua comunità, ne promuove una politica di sostegno per una crescita globale e attua politiche e progetti specifici a prevenire il disagio e le devianze giovanili. A tal fine attua politiche e progetti per recepire le esigenze giovanili sul piano culturale, scolastico di vita sociale assicurando l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito.
- h) Riconosce alle associazioni ed al volontariato un ruolo di attiva collaborazione nel raggiungimento e nella realizzazione dei principi del presente articolo.

Articolo 7

Attività produttive, sviluppo economico, lavoro

Il Comune favorisce lo sviluppo del sistema produttivo locale, creando e valorizzando reti di servizi e infrastrutture a supporto delle imprese, predisponendo ed attuando programmi di promozione per attività terziarie tecnologicamente avanzate, qualificando le attività agricole, ittiche, turistiche e commerciali.

Il Comune tutela e valorizza l'artigianato, gli esercizi ed i mestieri tipici locali anche con introduzione di vincoli e prescrizioni urbanistiche; promuove e vigila l'organizzazione razionale del sistema distributivo, anche ai fini della tutela del consumatore.

Il Comune agevola lo sviluppo della cooperazione come forma di impresa; nell'ambito della legge e delle proprie funzioni si attiva per creare ed offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione; favorisce esperienze di formazione, inserimento e reinserimento professionale delle fasce deboli nel mercato del lavoro.

Articolo 8

Programmazione e forme di cooperazione

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, della pubblicità, della trasparenza e della concertazione.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Sardegna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e con la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, nonché al principio del frazionamento proporzionale degli oneri conseguenti a funzioni delegate.

Articolo 9

Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Terralba ha un'estensione di Kmq. 38,47, comprende le frazioni di Tanca Marchese e Marceddi, storicamente riconosciute dalla comunità ed è cartograficamente definito dalle tavolette dell'Istituto Geografico Militare.
2. Il Comune di Terralba confina con i comuni di Arbus, San Nicolò d'Arcidano, Uras, Guspini, Marrubiu e Arborea.
3. Il palazzo civico, sede Comunale, è ubicato nel centro di Terralba in via Baccelli n.1.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale presso la sala consiliare. Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede, dando adeguata pubblicità.
5. La modifica della denominazione delle frazioni e della sede Comunale può essere disposto dal Consiglio, previa consultazione popolare.
6. All'interno del territorio del Comune di Terralba non è consentito l'insediamento di centrali nucleari, né lo stanziamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorte radioattive.

Articolo 10

Stemma - Gonfalone - Fascia Tricolore

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Terralba.
2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 settembre 1996.
3. Lo Stemma e il Gonfalone del Comune sono rappresentati come dai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, fanno parte integrante del presente Statuto.
4. La Fascia tricolore, che e' il distintivo del Sindaco, e' completata dallo stemma della repubblica e dallo stemma del Comune.
5. L'uso dello stemma e del gonfalone e' disciplinato dalla legge e dal regolamento.
6. L'uso dello stemma da parte delle associazioni od enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione di Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
7. Nelle cerimonie e nelle altre ricorrenze pubbliche, e ogni volta in cui sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

Articolo 11

Lingua Sarda

1. La lingua sarda, così come è usata nel territorio del Comune, secondo la tradizione scritta e orale, è patrimonio della comunità. Ad essa deve essere garantita la dignità che le compete.
2. Nel Consiglio Comunale possono essere usate liberamente la lingua Sarda e la lingua Italiana.
3. Le modalità sull'uso della lingua Sarda in Consiglio Comunale sono fissate con apposito regolamento, fermo restando che la lingua italiana costituisce riferimento per la redazione del processo verbale e per la formulazione degli atti ufficiali del Consiglio.
4. Nel territorio del Comune la toponomastica in lingua sarda è equiparata a quella italiana.

Articolo 12
Pari opportunità

Il Comune al fine di garantire la pari opportunità tra uomini e donne:

Si impegna ad attuare l'articolo 51 della Costituzione sulle pari opportunità nell'assegnazione dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere motivata.

Adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive della presidenza del Consiglio.

Garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici.

Adotta previo esame con le organizzazioni sindacali tutte le misure per attuare le direttive comunitarie in materia di pari opportunità.

Articolo 13
Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Al fine di favorire la partecipazione degli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo alla vita collettiva, il Comune di Terralba promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Le materie su cui il Consiglio Comunale dei ragazzi può deliberare in via consultiva sono le seguenti:
 - -Politica dell'ambiente ;
 - -Tempo libero;
 - -Giochi;
 - -Sport;
 - -Rapporti con l'associazionismo;
 - -Cultura e spettacolo;
 - -Assistenza ai giovani e agli anziani;
 - **-Unione Europea;**
 - **-ONU (Nazioni Unite);**

- -**Educazione alla mondialità**;
 - -Cittadini del Mondo;
 - -Rapporti con l'UNICEF;
 - -Informatica e lingue straniere.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi possono essere precisate con specifico regolamento, elaborato dagli stessi ragazzi con l'ausilio dei funzionari e degli uffici comunali.

Articolo 14

Albo pretorio

1. Nel Palazzo Comunale viene individuato un apposito spazio da destinarsi all'Albo Pretorio.
2. Devono essere garantiti l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura dei diversi documenti.
3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

Articolo 15

Organi del Comune

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, il **Presidente del Consiglio Comunale**, il Sindaco e la Giunta Comunale, le relative competenze sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune.

Esercita le funzioni di ufficiale di governo secondo quanto è disposto dalla legge.
La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
Sono organi ausiliari: le commissioni **consiliari** e la conferenza **permanente** dei capi gruppo.

Articolo 16

Deliberazioni degli organi collegiali

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, normalmente, con votazione palese.
Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, nel caso in cui venga esercitata una facoltà discrezionale fondata su apprezzamenti di qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione vengono predisposte dai responsabili dei servizi con proprio parere e quello della commissione competente. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale è curata dal Segretario Generale o dal vicesegretario secondo quanto stabilito nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
I verbali delle sedute sono firmati dal presidente o dal Sindaco e dall'ufficiale verbalizzante.

Articolo 17

Presidente del Consiglio Comunale

1. Il presente Statuto prevede ai sensi dell'art. 39 del T.U. 267/2000 all'interno del Consiglio Comunale, la figura del Presidente.
2. Il Consiglio Comunale elegge, a scrutinio segreto, secondo le normative vigenti, il Presidente del Consiglio.
3. In caso di dimissioni o vacanza del Presidente del Consiglio, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente vicario eletto che entro 10 (dieci) giorni provvede alla convocazione del Consiglio per eleggere un nuovo Presidente.
4. I modi e i tempi previsti per l'elezione del Presidente del Consiglio sono demandati al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 18

Competenze del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, inoltre :
 - Convoca il Consiglio Comunale, **sentita la conferenza dei capi gruppo**. La convocazione è obbligatoria, su richiesta del Sindaco e su istanza di 1/5 dei consiglieri. La richiesta di convocazione dovrà essere accompagnata dall'ordine del giorno che si intende discutere ;
 - Dirige i lavori e l'attività del Consiglio;
 - Assicura l'informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale, in modo preventivo ed adeguato;
 - Autorizza i consiglieri all'effettuazione delle missioni;
 - Riceve le mozioni di sfiducia.
2. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio, prima della sua elezione, sono espletate dal Sindaco che provvederà alla convocazione della prima seduta del Consiglio.
3. Al Presidente del Consiglio spettano le indennità previste dalla legge.

Articolo 19

Sfiducia al Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri e votata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere motivata sulla base di violazioni di leggi, dello Statuto o dei regolamenti.

Articolo 20

Elezione dell'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente del Consiglio e da due Vice Presidenti, di cui uno vicario.

Il Presidente del Consiglio, nella seduta di insediamento, è eletto con voto segreto dalla maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati in sede di prima votazione, e dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri nelle votazioni successive.

I due Vice Presidenti, di cui uno della minoranza, vengono eletti con votazione unica, segreta e limitata a una sola preferenza. Il più votato è proclamato Vicario. A parità di voti viene proclamato vicario il più anziano. Il Presidente e i due Vice Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione del risultato dell'elezione, previo giuramento davanti al Consiglio e nelle mani del Segretario Generale, osservando la formula dell'art. 11 del D.P.R. 10 Gennaio 1957, n.3. La delibera Consiliare di elezione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Vice Presidenti è, con voto espresso, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

L'ufficio di presidenza garantisce, sia in seno al Consiglio che all'interno di esso, il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri e la funzione delle minoranze, mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le necessarie funzioni di coordinamento dei lavori del Consiglio.

Ulteriori specifiche funzioni sono demandate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 21

Regolamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune in una prima seduta. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione viene ripetuta in successiva seduta con la maggioranza

assoluta dei consiglieri.

Articolo 22

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, esercita le proprie competenze in materia di programmazione generale, adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge improntata ai principi della trasparenza, legalità e pubblicità e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio Comunale è competente in ordine al conferimento della cittadinanza onoraria a favore di chi si sia distinto in particolari campi sociali, culturali, scientifici ed in ordine al gemellaggio del Comune con altri di particolare affinità storica, sociale o culturale. Detti provvedimenti devono essere approvati, con mozione motivata, presentata almeno da un quarto dei consiglieri comunali o dalla giunta ed approvata da almeno due terzi del Consiglio in prima votazione o a maggioranza assoluta in una seconda votazione da tenersi in seduta distinta.

Articolo 23

Organizzazione del Consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi nei modi previsti dal precedente art. 20.
2. Il Consiglio Comunale dispone di un'autonoma struttura organizzativa determinata secondo le indicazioni del regolamento, che individua tra l'altro gli spazi, le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle funzioni del Consiglio Comunale e dei singoli consiglieri.
3. Nel bilancio Comunale deve essere annualmente previsto apposito stanziamento per le spese di funzionamento e rappresentanza del Consiglio e dell'ufficio di presidenza, nonché per il funzionamento dei gruppi e delle commissioni consiliari.
4. Il Consiglio istituisce, nel proprio seno, commissioni permanenti e temporanee, attraverso le quali esplica prioritariamente il diritto di iniziativa, di indirizzo e di controllo

nei confronti dell'esecutivo e degli Enti cui il Comune partecipa o che da esso dipendono. Il regolamento determina i poteri e l'organizzazione delle commissioni, costituite con criterio proporzionale.

5. Le commissioni consiliari svolgono, inoltre, funzioni preparatorie e referenti in ordine agli atti posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e si avvalgono dei competenti uffici comunali o di collaboratori o esperti esterni, secondo le modalità indicate dal regolamento.
6. La presidenza delle commissioni di indagine i inchiesta è attribuita ad un consigliere di minoranza, secondo le modalità indicate nel regolamento.
7. L'elezione, la durata, il numero dei consiglieri e le cause di ineleggibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

Articolo 24

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio svolge la propria attività in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono per discutere e approvare il conto consultivo e per l'approvazione del bilancio preventivo.
3. tutte le altre sessioni sono straordinarie e sono convocate dal Presidente del Consiglio per particolari motivi di urgenza, al di fuori della programmazione ordinaria.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme regolamentari. L'avviso scritto di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri, nei modi e nei tempi previsti dallo stesso regolamento. Nei casi d'urgenza il termine è di almeno 24 (ventiquattro) ore. Le proposte di deliberazione e gli atti nelle stesse richiamati devono essere messi a disposizione dei consiglieri entro i termini e le modalità fissati dal regolamento.

Articolo 25

Consiglieri

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto.
2. La loro posizione giuridica ed i loro status sono regolati dalla legge.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte al protocollo generale dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Articolo 26

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Il consigliere ha diritto, fatte salve le disposizioni di legge, di accesso alle strutture di proprietà del Comune, alle opere pubbliche in via di realizzazione e ai cantieri comunali.
2. I consiglieri, singolarmente o in forma collettiva, possono proporre alla Giunta di deliberare su materie di competenza della stessa.
3. Il regolamento disciplina le modalità, le forme e i tempi di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere Comunale.
4. Il consigliere Comunale, deve eleggere un domicilio nel territorio Comunale.
5. Il regolamento disciplina anche le modalità per la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
6. Il consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed alle commissioni alle quali viene convocato, portando il proprio contributo al dibattito politico nell'esclusivo interesse della comunità amministrata.
7. Ogni consigliere, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:
 - esercitare l'iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata a altri organi del Comune in base alla legge o al presente Statuto;

- Presentare interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo;
- Accedere agli uffici comunali, ottenere le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati. Ha diritto di chiedere ed ottenere, gratuitamente, copia delle deliberazioni degli Organi Comunali e degli atti preparatori (istanze, proposte, relazioni, pareri, verbali, disposizioni di legge, circolari applicative ed esplicative delle stesse). L'esercizio del diritto non può, in alcun caso, essere limitato ed il consigliere è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
- Avere un'indennità di presenza o di funzione se richiesta, nella misura e con le modalità previste sulla base della vigente legislazione.

Articolo 27

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. La legge stabilisce le cause di decadenza dei consiglieri comunali. Decade, altresì, dalla carica il consigliere che non intervenga almeno alla metà delle sedute del Consiglio Comunale dell'intero anno solare, a meno di legittimi impedimenti da comunicare al Presidente del Consiglio. Questi provvede a darne notizia al Consiglio ed a curarne l'annotazione a verbale.
2. Sono considerate assenze per impedimenti legittimi, e pertanto non computate ai fini della decadenza, quelle dovute alla partecipazione ai convegni o manifestazioni nell'interesse o per conto del Comune, quelle causate da motivi di salute, nonché quelle causate da impegni personali e lavorativi.
3. La deliberazione che dichiara la decadenza deve essere notificata all'interessato nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Articolo 28
Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi consiliari dandone comunicazione al presidente.
2. Per la costituzione del gruppo consiliare non è vincolante il numero dei consiglieri.
3. A ciascun gruppo consiliare è riservato uno spazio fisico nella residenza municipale e gli sono garantiti adeguati strumenti operativi per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni.
4. Il regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, le modalità di convocazione dei capigruppo nonché l'istituzione della conferenza e le relative attribuzioni.
5. Ai capigruppo è consentito ottenere, gratuitamente, copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. Possono proporre alla Giunta Comunale di deliberare su materie di competenza di essa.
7. Ogni gruppo consiliare può disporre di un budget per l'espletamento del mandato in proporzione al numero dei componenti.

Articolo 29
Le commissioni

1. Il Consiglio Comunale istituisce le commissioni, che possono essere permanenti, temporanee, speciali o di studio, ma che non hanno poteri deliberanti, ma solo funzioni referenti, consultive, redigenti e di controllo.
2. Le commissioni dovranno essere istituite secondo il criterio della proporzionalità fra le forze politiche, garantendo comunque la presenza dei gruppi consiliari minori.
3. E' consentita nelle commissioni, la rappresentanza per delega da conferirsi ad altro componente del gruppo di appartenenza.
4. La disciplina circa il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni è demandata al regolamento Comunale.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche e dovranno essere adeguatamente pubblicizzate; il regolamento può prevedere eccezioni.
6. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario nominato dal responsabile di settore, salvo i casi di giustificato motivo ostativo dovuto ad impedimento o a carenze d'organico, nel qual caso svolgerà le funzioni di Segretario un commissario nominato volta per volta dalla commissione stessa.
7. I verbali devono essere sottoscritti da tutti membri e dal Segretario.
8. Per le commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 9. Il Consiglio Comunale promuove l'istituzione del coordinamento delle Associazioni di Volontariato, Culturali e Sportive.**

Articolo 30

Gli atti delle commissioni

1. Il parere delle commissioni è obbligatorio, ma non vincolante. Gli atti vengono trasmessi alla Giunta e/o al Consiglio e ai capi gruppo consiliari per i conseguenti adempimenti.
2. Compito delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti del Consiglio.
3. Compito delle commissioni temporanee o speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.
4. Il regolamento disciplina l'esercizio delle attribuzioni e delle facoltà delle commissioni.

Articolo 31

Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi

in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali. E' responsabile dell'esecuzione degli atti.

Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionale ed esecutive.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 32

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale ;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 della legge nr. 267/2000 ;

- d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie ed igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché i casi di emergenza di cui all'art. 50 commi 5, 6 legge 267/2000 ;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
 - f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore ;
 - g) nomina i responsabili dei servizi con funzioni gestionali, conferisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili ;
 - h) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nella materia prevista da specifiche disposizioni di legge ;
 - i) propone in Giunta la nomina di legali per tutelare le ragioni dell'ente;
 - j) ha facoltà di sospendere l'esecuzione di atti emessi dai singoli assessori per sottoporne l'esame alla Giunta.
2. Il Sindaco ha facoltà di delegare e viceversa rimuovere, le proprie competenze di amministrazione agli assessori dandone comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, pubblicandole all'albo pretorio.
3. Dopo aver nominato gli assessori ed il vicesindaco, da comunicazione delle deleghe attribuite nella prima seduta utile del Consiglio.

Articolo 33

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti i servizi e gli uffici comunali le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi, anche di fiduciari o strutture apposite, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che i servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 34

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce (sentita la conferenza dei capi gruppo) gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede, provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da 2/5 dei consiglieri salvo non sia stato nominato il presidente del Consiglio;
 - b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge ;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede ;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 35

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, comunque presentate, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Decorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o in mancanza dall'assessore nominato dal vicesindaco.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

Articolo 36

Vicesindaco

1. Il vicesindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco che può esercitare solo in caso di assenza o impedimento di questi.
2. In caso di sostituzione, al vicesindaco competono i compiti previsti dalla legge.

Articolo 37

Delegati del Sindaco

Il Sindaco ha la facoltà di assegnare con proprio provvedimento ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con deleghe a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o ai consiglieri, devono essere comunicate al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicate all'albo pretorio.

Nella prima seduta utile devono essere comunicati al Consiglio revoche e modifiche delle deleghe conferite.

Nel rilascio delle deleghe di cui al comma precedente il Sindaco uniforma i propri provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e controllo.

Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità lo ritenga opportuno.

Articolo 38

Divieto generale di incarichi e consulenze

Al Sindaco, al Vicesindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali, **sono applicate le incompatibilità previste dalla legge e dalle norme sul conflitto di interessi, inoltre** è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Articolo 39

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo di impulso e di direzione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune, impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficienza e della collaborazione. Opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente e nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – economico, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi formulati.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

Articolo 40

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sei assessori: è l'organo di governo del Comune.
2. Gli assessori sono scelti normalmente dal Sindaco tra i consiglieri comunali, tuttavia potrà essere eletto, sulla base di particolari esigenze determinate dagli impegni programmatici della Giunta, un numero massimo di due assessori non consiglieri

comunali, purché cittadini eleggibili, in possesso dei requisiti di compatibilità alla carica di consigliere Comunale e in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.

3. Agli assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali.
4. Gli assessori esterni non dovranno aver partecipato a elezioni comunali e provinciali nelle ultime due elezioni amministrative.
5. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto e possono illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Articolo 41

Nomina

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta. Gli assessori vengono presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale; la sostituzione dell'assessore revocato o dimissionario deve avvenire entro 15 giorni dal provvedimento di revoca o dall'acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.

Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono far parte della Giunta coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela entro il 3° grado, di affinità di 1° grado, di affiliazione e i coniugi.

Articolo 42

Competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili dei servizi.

2. E',altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. Nomina su proposta del Sindaco i legali a tutela delle ragioni dell'Ente.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.

Articolo 43

Funzionamento della Giunta Comunale

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari e tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori.

Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Apposito regolamento (approvato dalla stessa Giunta Comunale) può disciplinare il regolamento della Giunta Comunale.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione del Sindaco. Per la trattazione di tematiche specifiche, su espressa richiesta del Sindaco, alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti, nonché amministratori, dirigenti o funzionari del Comune o di aziende o Enti dipendenti o altra persona da lui indicata.

Articolo 44

Funzione dei membri della Giunta

1. Nel rispetto del principio della collegialità di cui al precedente articolo, i singoli componenti della Giunta svolgono, su delega del Sindaco e per riferirne allo stesso ed

alla Giunta, compiti di indirizzo preparatorio – propositivi su gruppi di materie affini, coincidenti con le grandi aree delle funzioni comunali. Possono, altresì, essere delegati a rispondere alle interrogazioni ed alle altre istanze di sindacato ispettivo formulate dai consiglieri, con modalità indicate nel regolamento consiliare.

2. il Sindaco può attribuire, per compiti determinati, incarichi temporanei a componenti della Giunta.
3. Degli incarichi e delle deleghe conferiti ai sensi dei precedenti commi, deve essere data immediata comunicazione al Consiglio.
4. Gli assessori possono, e se richiesti devono, partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.
5. Si applicano, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, le disposizioni di legge in materia di pubblicazione della situazione patrimoniale degli amministratori locali.

Articolo 45

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 46

Cessazione della carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto.

TITOLO III

STRUTTURA BUROCRATICA

CAPO I

UNITA' ORGANIZZATIVE E PERSONALE

Articolo 47

Organizzazione dei servizi e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale **con la predisposizione della pianta organica aggiornata ogni 5 anni**, in conformità con le norme del presente Statuto e nel rispetto del principio (art. 4 D. Lgs.vo 165/2001) della separazione tra funzione politica e di controllo attribuita agli organi politici e funzione di gestione amministrativa attribuita agli organi burocratici.
2. La struttura è organizzata, con apposito regolamento di organizzazione dei servizi a livello di macro struttura in servizi e di micro struttura in unità operative. Il servizio definisce le linee portanti di divisione del lavoro nell'ambito del complessivo assetto organizzativo, in armonia con le scelte strategiche dell'amministrazione e costituisce l'elemento relativamente stabile della struttura dell'Ente.
I servizi:
 - sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura;
 - operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
3. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

4. L'unità operativa descrive l'articolazione interna di ogni micro struttura, la cui configurazione è considerata in stretto rapporto con le decisioni assunte nell'ambito del processo di programmazione e quindi di natura non rigida e non definitiva, ma ridefinibile in ragione dell'evoluzione delle esigenze di intervento e delle risorse disponibili.
5. Gli adeguamenti organizzativi della macro e micro struttura sono adottati annualmente in concomitanza con il procedimento di elaborazione del PEG e della Relazione Previsionale e Programmatica

Articolo 48

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta Comunale attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra i servizi e tra questi e il Direttore Generale e altri organi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun servizio e verificarne il conseguimento; ai responsabili di servizio con funzioni dirigenziali spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

Articolo 49

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, ordinati secondo categorie e profili professionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse esclusivo dei cittadini.
2. Ogni dipendente Comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza nel rispetto dei rispettivi ruoli, e a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli risponde direttamente al proprio responsabile del servizio e verso l'amministrazione per gli atti compiuti e per i risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura Comunale.

CAPO II

Direttore Generale – Segretario Comunale – Vice Segretario

Articolo 50

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare il Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i 15.000 abitanti
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Articolo 51

Compiti

1. L'attività gestionale dell' Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione pubblica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Direttore Generale, che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco dal quale dipende funzionalmente e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legge.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi prefissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Articolo 52

Funzioni

Il Direttore Generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività dei servizi;
- autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
- emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
- riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

promuove i procedimenti e adotta gli atti di competenza dei servizi assegnati e dei responsabili dei servizi nei casi in cui siano assenti;
è datore di lavoro ai sensi della legge 626/1994 e successive modifiche e integrazioni;
ulteriori funzioni possono essere attribuite e disciplinate con l'apposita convenzione stipulata tra il Direttore e il Sindaco.

Articolo 53

Segretario Generale

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e ai responsabili di servizio.
5. I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario Generale.
6. Al Segretario Generale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 della legge 267/2000.
7. I compiti, funzioni ed indennità verranno specificati con apposita convenzione siglata tra il Sindaco e il Segretario – Direttore Generale.

Articolo 54

Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Prende parte con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente su richiesta del Presidente.

3. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine giuridico al Presidente del Consiglio, al Consiglio, al Sindaco, agli assessori, ai singoli consiglieri e alle commissioni.
4. Il Segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
5. Egli presiede l'ufficio Comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco e dei consiglieri .
6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 55

Vicesegretario Comunale

1. E' istituita la figura del Vicesegretario, avente funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nell'espletamento delle funzioni istituzionali. Lo supplisce in caso di assenza o impedimento, ne svolge le funzioni in caso di assenza, vacanza o impedimento.

Articolo 56

Rapporti tra Direttore e Segretario Comunale

I rapporti tra il Direttore Generale e il Segretario Generale dell'amministrazione, definiti nell'atto di nomina del primo, devono essere improntati ai seguenti principi:

autonomia delle funzioni del Segretario Generale rispetto ai poteri di direzione e coordinamento del Direttore Generale nei confronti dei dirigenti
collaborazione giuridico – amministrativa del Segretario Generale anche nei confronti del Direttore Generale per le attività e gli atti di sua competenza
partecipazione del Segretario Generale in ogni sede sia ritenuta opportuna la sua collaborazione giuridico – amministrativa.

CAPO III

Responsabili dei servizi

Articolo 57

Responsabili dei servizi

1. Spetta ai responsabili dei servizi con funzioni gestionali la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
2. I responsabili nell'ambito delle competenze assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi formalizzati dalla Giunta Comunale nel piano degli obiettivi.
3. In questo ambito, i responsabili godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura da essi diretta, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari, nonché all'impiego delle risorse tecniche ed umane loro assegnate.
4. I Responsabili sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
5. I responsabili sono nominati con decreto motivato del Sindaco su proposta della Giunta.
6. Le funzioni di responsabile del servizio sono ricoperte da personale di ruolo del Comune, fornito di idonea qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il pubblico impiego locale, o da personale assunto tramite contratto a tempo determinato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 58

Funzioni

1. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
- a) predispongono le commissioni di gara di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono la designazioni degli altri membri;
 - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie come previsto dai rispettivi regolamenti e ne curano l'esecuzione;
 - e) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 50 del D. Lgs.vo 267/2000;
 - f) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio;
 - g) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie i recuperi, le missioni del personale dipendente assegnato, ne valutano le prestazioni e i risultati;
 - h) le funzioni sopra indicate sono da intendersi come meramente esemplificative e non esaustive.

Articolo 59

Incarichi dirigenziali

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 60

Collaborazioni esterne di alta specializzazione

Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 61

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o (se non esistono professionalità all'interno dell'Ente) da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non si trovi in situazione di dissesto e / o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D. Lgs.vo 267/2000.

Articolo 62

Controllo interno

Il Comune di Terralba istituisce e attiva i controlli interni di cui all'art. 147 del D. Lgs.vo 267/2000 adeguandosi ai principi contenuti nel D. Lgs.vo 286/1999. Con apposito regolamento si provvederà a disciplinare il funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché, delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

Articolo 63

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nell'ambito della potestà sanzionatoria amministrativa dell'Ente, il minimo e il massimo editale delle sanzioni amministrative pecuniarie da prevedersi per violazioni a precetti contenuti in regolamenti comunali o ordinanze sindacali è fissato rispettivamente in € 25,82 e € 516,46.
2. Si applica la procedura prevista dalla legge 24/11/1981 n° 689

Articolo 64

Polizia Municipale

1. L'Ente istruisce per l'esercizio delle funzioni di vigilanza il corpo di Polizia Municipale con al vertice un comandante.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

Ordinamento contabile

Articolo 65

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune di Terralba è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. **Il Comune in ottemperanza delle leggi vigenti si dovrà dotare di un sistema di Controllo di Gestione Economico/finanziario.**

Articolo 66

Attività finanziaria del Comune

Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tassi e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212 mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi.

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe, in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Il Comune può promuovere investimenti strutturali anche attraverso il project – financial e le Joint-ventures.

Articolo 67

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario e al responsabile del servizio finanziario del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle

successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale. Detti beni possono essere concessi anche in comodato d'uso gratuito per la promozione di attività occupazionali o sociali, nei casi espressamente previsti nell'apposito regolamento.
3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti e donazioni non vincolati, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Articolo 68

Bilancio Comunale

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando il principio dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio del bilancio e della contabilità. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
4. **Ogni trimestre, in seguito all'introduzione del controllo di gestione, dovrà essere predisposta una situazione contabile - trimestrale - che dovrà essere consegnata a ciascun consigliere.**

Articolo 69

Norma di autocontrollo e garanzia

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. n. 13 del 22 febbraio 2002 – convertito con modifiche con legge n. 75 del 24 aprile 2002-, trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Consiglio (su convocazione d'ufficio del Presidente) assegna alla Giunta un termine di 30 gg per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio nomina un commissario affinché predisponga d'ufficio lo schema di bilancio da sottoporre al Consiglio.
2. Nella fattispecie prevista da precedente comma e, comunque, nell'ipotesi in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predisposto dalla Giunta, il Presidente del Consiglio assegna al Consiglio, mediante lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale nomina un apposito commissario, che si sostituirà all'Amministrazione inadempiente, dandone comunicazione al Prefetto ai fini dello scioglimento del Consiglio.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, decorsi 45 giorni dai termini di legge previsti per l'approvazione del bilancio senza che il Consiglio o il suo Presidente abbiano nominato un apposito Commissario, alla predetta nomina provvede il Prefetto, avviando contestualmente la procedura per lo scioglimento del Consiglio.
4. La scelta del Commissario è effettuata, nei casi di cui ai commi 1 e 2, fra persone di provata capacità tecnica e professionale.

Articolo 70

Rendiconto della gestione

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti ed in rapporto ai programmi o agli obiettivi, e ai costi sostenuti, tenendo conto della relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Il Sindaco e gli Assessori predispongono, in allegato al rendiconto, una relazione della loro attività politico / amministrativa.

Articolo 71

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due candidati secondo i criteri stabiliti dalla legge, i tre membri del Collegio dei revisori dei conti.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. l'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Comunale e il dovere di rendersi disponibili ogni qualvolta i consiglieri e/o assessori ne facciano richiesta, sia che ciò avvenga nelle sedute ufficiali ovvero al di fuori di esse. I consiglieri e gli assessori possono richiedere la loro consulenza comunicando la data con congruo anticipo.

Articolo 72

Tesoriere

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza Comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entri 5 giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione di disciplina del servizio fornito.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Partecipazione dei cittadini e decentramento

Articolo 73

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati all'attività e all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon funzionamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione attiva forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Articolo 74

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Al tal fine, la Giunta Comunale, **istituisce l'albo delle associazioni e** a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio Comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni di rilevanza sovraComunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune **promuove** la Consulta **del volontariato e il coordinamento delle associazioni culturali e sportive.**

Articolo 75

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il volontariato **dovrà essere sentito e** potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci **preventivi e consuntivi** e programmi dell'ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelati sotto l'aspetto infortunistico.

Articolo 76

Diritti delle Associazioni

1. Ciascuna associazione registrata da diritto per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che possono incidere sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non possono essere inferiori a 5 giorni.

Articolo 77

Contributi alle Associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può, altresì, mettere a disposizione delle associazioni di cui al 1° comma, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento della struttura, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità
4. L'ente può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite in apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'Ente, devono redigere al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impegno.
6. **L'erogazione dei contributi avverrà sulla base di programmazioni annuali e sentito il coordinamento delle associazioni.**

Articolo 78

Comitati di frazione, di quartiere e consulta

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale.
2. A tal fine promuove la costituzione dei comitati di frazione Tanca Marchese, Marceddì e i comitati di quartiere del centro urbano del Comune.
3. I seguenti comitati hanno lo scopo di partecipare, quale pura espressione popolare, all'attività amministrativa del Comune di Terralba mediante presentazione di istanze, petizioni e proposte nell'interesse della collettività della frazione o del quartiere.
4. Le norme che disciplinano l'elezione, la formazione ed il funzionamento del comitato sono definite da apposito regolamento comunale.

CAPO II

Partecipazione dei cittadini e decentramento

Articolo 79

Consultazioni

1. L'amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 80

Petizioni

Chiunque, anche se non residente nel territorio Comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

Il Sindaco trasmette l'istanza, la petizione o la proposta ai gruppi consiliari e parimenti all'organo competente a provvedere, il quale è tenuto a prenderla in esame e a fornire all'interessato tempestiva e motivata risposta di diniego o accoglimento entro il termine fissato dalla legge.

Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 60 giorni.

Articolo 81

Proposta

Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte sia sufficientemente dettagliate in modo da non lasciar dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri dell'organo competente ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento.

L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 82

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

Articolo 83

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi e propositivi in tutte le materie di esclusiva competenza Comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto, il regolamento del Consiglio Comunale e i regolamenti quando entrano in contrasto con lo Statuto e le leggi;
 - b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti le tariffe;
 - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del Comune;
 - g) provvedimenti dal quale siano derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
 - h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze.
3. Possono essere sottoposti a referendum temi che presentino esclusivo interesse locale e valenza per l'intera comunità terralbese tranne quelli che sono già state oggetto di consultazione negli ultimi 8 anni.
4. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il **12%** del corpo elettorale;

- b) il Consiglio Comunale su proposta di almeno 2/5 dei consiglieri, purché essi non siano membri della commissione di garanzia di cui al successivo art. 84 comma 1.
5. Alla consultazione referendaria partecipano gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Terralba, che abbiano compiuto il 18esimo anno di età entro la data del suo svolgimento e, nei casi determinati dal Consiglio Comunale, quanti entro la stessa data risultino dai registri anagrafici, residenti nel territorio Comunale da almeno 5 anni ed abbiano compiuto il medesimo anno di età
 6. La consultazione referendaria, che può concernere anche più requisiti, è indetta dal Sindaco ed ha luogo una sola volta l'anno, fermo restando il fatto che non può coincidere con altre operazioni di voto. E' peraltro facoltà del Sindaco, sentita la commissione di garanzia di cui al successivo art. 84 comma 1, indire una seconda tornata di votazione qualora i quesiti risultino numerosi.
 7. Il quesito sottoposto alla consultazione, che deve essere chiaro e univoco, è da ritenere positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori ai voti attribuiti alla risposta negativa
 8. Deve essere annualmente prevista l'inclusione nel bilancio Comunale di un apposito capitolo di spesa per l'eventuale svolgimento dei referendum.
 9. Può essere indetto referendum consultivo sulle deliberazioni del Consiglio e/o della Giunta entro 30 giorni dalla loro esecutività purché ne facciano richiesta almeno un terzo del corpo elettorale e riguardino le seguenti materie:
 - a) opere pubbliche di particolare rilievo, avuto riguardo all'importo dei lavori o all'impatto sul territorio;
 - b) utilizzo di beni comunali di particolare interesse storico, ambientale e culturale.
 10. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali o siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, la commissione di garanzia, di cui all'art. 84 comma 1, decide, sentiti i promotori, se i referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori o se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.
 11. Il referendum di cui al presente articolo non può essere chiesto sugli atti che siano stati sottoposti già al referendum di cui al precedente comma 3.

Articolo 84

La commissione di garanzia

1. La commissione di garanzia è composta dal Presidente delegato dal Sindaco, quattro consiglieri di cui due della maggioranza e due della minoranza più due figure esterne in possesso di Laurea in giurisprudenza delegati dalla Giunta su proposta del Consiglio.
2. Spetta alla commissione di garanzia:
 - a) decidere sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e con le modalità previsti dalla Statuto e dal regolamento;
 - b) svolgere le altre funzioni previste dal regolamento.

Articolo 85

Effetti del referendum

1. Il referendum è valido con la partecipazione di almeno la metà + 1 degli elettori aventi diritto.
2. Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Nel caso in cui il referendum abbia avuto esito positivo le decisioni dell'organo di governo non possono discostarsi, nella sostanza, dalla indicazione referendaria
3. Entro lo stesso termine se l'esito è stato negativo il Sindaco ha la facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei 5/7 dei consiglieri assegnati.

CAPO III

Organi di controllo e diritti dei cittadini

Articolo 86

Difensore civico

1. Il Comune istituisce il difensore civico.
2. Il difensore civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato consecutivo.
3. Nell'assolvimento del suo mandato il difensore civico non è soggetto a vincoli di indirizzo, gerarchia o controllo.
4. Egli è titolare dell'ufficio e come tale, con le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al successivo comma 6, adotta tutti i provvedimenti necessari per il suo funzionamento.
5. Il Comune assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio Comunale.
6. La disciplina organica dell'ufficio del difensore civico è dettata da apposito regolamento che prevede anche le modalità per l'iscrizione a bilancio e la gestione dei necessari stanziamenti.

Articolo 87

Funzioni

1. Il difensore civico opera per la tutela di chiunque, singolo od associato, lamenti abusi, disfunzioni, carenze, ritardi imputabili ad atti e/o comportamenti, anche omissivi, dell'Amministrazione Comunale, di organi e uffici del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali, degli Enti pubblici che gestiscono servizi comunali, nonché dei soggetti privati concessionari di servizi comunali.
2. Nello svolgimento del suo mandato il difensore civico:
 - a) segnala al Sindaco le disfunzioni riscontrate, proponendo gli opportuni rimedi o i formali provvedimenti occorrenti;

- b) qualora le disfunzioni riscontrate possano configurare una responsabilità disciplinare dei dipendenti o se questi non prestino la collaborazione necessaria ai sensi del successivo comma 4, propone l'avvio del relativo procedimento.
3. Il difensore civico esercita il proprio mandato su istanza anche verbale dei soggetti indicati al comma 1. l'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a fatti analoghi a quelli che hanno formato oggetto di istanza. Sempre d'ufficio può, inoltre, intervenire qualora lo richieda il particolare rilievo dei fatti di cui sia venuto a conoscenza. Il difensore civico fornisce risposta scritta agli istanti. I consiglieri comunali non possono proporre istanze al difensore civico. Qualora sia già stato attivato il ricorso autonomo dell'azione giurisdizionale prevista dalla legge 241/1990 non è possibile rivolgersi per la medesima questione all'ufficio del difensore civico. Sono escluse dalla competenza del difensore civico le questioni inerenti il rapporto di impiego dei dipendenti del Comune e delle aziende speciali anche se comunque cessati dal servizio.
 4. I soggetti e le istituzioni menzionati al precedente comma 1, prestano la più ampia collaborazione al difensore civico, in particolare fornendogli le informazioni, i chiarimenti e la copia dei documenti amministrativi che egli ritenga utili per l'espletamento del suo mandato.
 5. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio. Peraltro, egli è tenuto al più rigoroso segreto circa le notizie acquisite in ragione del suo mandato, quando queste siano da considerarsi segrete o riservate ai sensi delle disposizioni vigenti.
 6. Il difensore civico invia una volta all'anno al Presidente del Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata, se necessario, da segnalazioni e suggerimenti. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è discussa in pubblica seduta ed è resa pubblica mediante l'affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Comune.
 7. Al difensore civico spettano le indennità ed i rimborsi delle spese previsti dalla legge per gli assessori comunali.

Articolo 88
Modalità elettive

1. Sono eleggibili i cittadini residenti da almeno 5 anni nel Comune di Terralba, che abbiano compiuto il 35esimo anno di età, dotati di sicura e qualificata competenza giuridica e/o amministrativa e tali da fornire massima garanzia di probità ed indipendenza
2. Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato da documentato curriculum, dal quale risultino:
 - a) idonea preparazione culturale ed amministrativa
 - b) esperienza pluriennale in attività libero-professionali, lavorative o amministrative presso Enti o soggetti pubblici/privati di particolare rilievo.
3. Non sono eleggibili coloro che:
 - a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) siano dipendenti delle aziende speciali e degli altri Enti cui il Comune partecipa;
 - c) siano stati nei precedenti 5 anni dipendenti del Comune di Terralba o amministratori di Enti o aziende di emanazione Comunale;
 - d) avere partecipato ad elezioni amministrative o politiche negli ultimi 5 anni;
 - e) essere iscritti a movimenti o gruppi politici.
4. Il difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici, e si impegna a non ricoprire cariche politiche, elettive o su nomina.
5. Le proposte di candidatura per la carica di difensore civico devono essere sostenute secondo le modalità indicate nel regolamento e sono rese pubbliche.
6. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto, dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti. Qualora dopo la votazione nessun candidato raggiungesse detto quorum, si procederà ad una seconda votazione; è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti. Qualora, ancora, detto quorum non venisse raggiunto, si procederà ad una terza ed ultima votazione; è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei suoi componenti. A parità di voti viene nominato il candidato più anziano di età.

7. Il candidato dovrà, sottoscrivere una dichiarazione d'onore con la quale si impegni, nell'eventualità di una sua elezione, a non partecipare a consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale per i quattro anni successivi alla cessazione del mandato da qualunque causa essa dipenda.
8. Il difensore civico può essere revocato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti solo per gravi violazioni di norme giuridiche o inosservanza dei doveri discendenti dal proprio ufficio, nonché a seguito di un provvedimento di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione o contro la persona.
9. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali decade il Consigliere Comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel precedente comma 3. la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale previa contestazione, secondo le modalità e i termini indicati nel regolamento.

CAPO IV

Procedimento amministrativo

Articolo 89

Procedimento amministrativo

1. Nel procedimento amministrativo devono essere rappresentati tutti gli interessi comunque coinvolti nell'emanazione del provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, collettivi o interessi diffusi che facciano capo ad associazioni o comitati.

Articolo 90

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. L'avvio di ogni procedimento amministrativo è comunicato, contestualmente all'emanazione dell'atto di impulso o alla ricezione dello stesso, ai diretti interessati e a

quelli cui può derivare un pregiudizio dal provvedimento, quando siano facilmente individuabili.

3. Ove sia possibile, il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere comunicati. Il responsabile del procedimento, tenuto ad effettuare la comunicazione, valuta, altresì, in riferimento al singolo procedimento, se vi siano altri interessati alla comunicazione.
4. Nei casi di urgenza o nei casi in cui il destinatario o coloro che possono subire pregiudizio dal provvedimento, non siano individuati o difficilmente individuabili, il responsabile può, con adeguata motivazione, prescindere dalla comunicazione provvedendo, ove ciò non leda il diritto alla riservatezza, a mezzo di pubblicazione all'Albo pretorio o altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
5. Gli aventi diritto, entro 10 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo Comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute, deve essere adeguatamente motivata nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
8. I soggetti di cui al primo comma hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
9. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
10. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimersi per iscritto, entro 30 giorni dalle proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

CAPO V

Diritti di accesso

Articolo 91

Diritto di informazione

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione, secondo le forme previste dalle disposizioni dello Stato e della Regione.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.
3. Il Comune è tenuto a dare conto degli esiti della partecipazione nella motivazione del provvedimento adottato.
4. Il Comune, anche attraverso conferenze sui servizi aperte alle forze sociali e sindacali, assicura la più ampia informazione e partecipazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari dei servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.
5. Il regolamento definisce, con riguardo ai soggetti ivi indicati, le misure organizzative volte a garantire:
 - a) l'informazione sulle notizie e sugli atti detenuti;
 - b) l'informazione sui servizi resi alla collettività e sulla erogazione di mezzi finanziari, nonché l'informazione sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;
 - c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;
 - d) l'informazione a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti.

Articolo 92

Pubblicità legale di atti amministrativi

1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge:
 - a) le deliberazioni comunali (**Giunta e Consiglio**) ;
 - b) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti afferenti l'attività del Comune e delle sue aziende o nel quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse;
 - c) gli atti e le relazioni del difensore civico;
 - d) il processo verbale della discussione del Consiglio sulla relazione del difensore civico;
 - e) le deliberazioni degli Enti cui il Comune partecipa;
 - f) i bandi e le gare d'appalto e l'esito delle stesse;
 - g) le relazioni dei revisori dei conti.
2. Se il Comune è dotato di un proprio sito internet, la documentazione di cui al comma 1 dovrà essere inserita nello stesso **in modo permanente**.

Articolo 93

Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei consorzi sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge. Il provvedimento di rifiuto di accesso, di differimento o di limitazione di esso deve essere adeguatamente motivato ed emesso entro 30 giorni dalla richiesta.
2. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente Statuto e secondo le modalità fissate dal regolamento, il Comune garantisce ai cittadini, singoli e associati e a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di copia e di accesso agli atti e alle informazioni detenuti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

3. Tutti i cittadini, in virtù del comma precedente, possono accedere a tutti gli atti e documenti amministrativi, comunque formati, utilizzati al fine dell'attività amministrativa ed estrarne una copia con rimborso del solo costo di produzione, siano essi propri dell'autorità Comunale siano essi degli organismi che gestiscono servizi pubblici. Gli atti esclusi dall'accesso da regolamenti statali per la garanzia della riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese, sono accessibili a coloro che debbano prenderne visione per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
4. Il regolamento Comunale individua, per categorie, gli atti amministrativi e documenti che sono sottratti all'accesso per motivi attinenti alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla riservatezza e determina il tempo della sua indisponibilità
5. La Giunta municipale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione e pubblica l'elenco degli uffici presso cui effettuare la consultazione degli atti.
6. **Per gli atti previsti nel presente articolo deve essere individuato uno spazio telematico accessibile a tutti dove poter consultare e scaricare tutti gli atti pubblici consentiti dalla legge in vigore.**

TITOLO VI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I *I servizi pubblici*

Articolo 94 **Obiettivi dell'attività amministrativa**

1. Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, **di accoglienza, di disponibilità, di competenza**, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplificazione dei procedimenti.
2. Gli organi di governo del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con privati.

Articolo 95

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto privativo sono stabiliti dalla legge.

Articolo 96

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economica connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto Comune.
4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Articolo 97 **Aziende speciali**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitate anche al di fuori del territorio Comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 98 **Struttura delle aziende speciali**

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli e deve prevedere la nomina di un apposito organo di revisione.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il Direttore e il collegio dei revisori.
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Consiglio Comunale fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere Comunale

dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere a chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Articolo 99

Istituzione

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di responsabilità giuridica ma dotati di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni: il Consiglio di amministrazione; il presidente e il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione
4. Il Consiglio Comunale determina con apposito regolamento il numero, gli eventuali requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status di componenti il consiglio di amministrazione, le modalità di funzionamento dell'organo ; gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro oprato.
5. Il Consiglio di amministrazione provvedere alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste dal regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Articolo 100

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organismi di amministrazione
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Articolo 101

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con altri comuni, la provincia ed altri Enti territoriali per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione all'attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Articolo 102

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di interesse Comune ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro Enti strumentali e associazioni di volontariato.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 103

ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale o per economia di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nel precedente articolo.
2. La convenzione, oltre ai contenuti prescritti nel precedente articolo 102, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità dei servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 104
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria e prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità di finanziamento e ogni connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 comma 4 del Decreto legislativo 267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII
NORME FINALI

CAPO I
Interpretazione dello Statuto

Articolo 105
Interpretazione dello Statuto

1. Ogni questione o controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione delle norme statutarie è di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 106

Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri comunali. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può aver luogo una sola votazione.
3. La formazione e/o l'adeguamento dei regolamenti descritti nello statuto saranno effettuati nel rispetto dei principi costituzionali e dalle leggi vigenti entro 365 (trecentosessantacinque) giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Articolo 107

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel B.U.R.A.S., affisso all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.